

Circolare del 08/05/2007 n. 20 - Min. Economia e Finanze

Modalita' per l'utilizzo del bonifico per effettuare i versamenti nelle tesorerie statali. (N.D.R.: Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2007 n.114.)

Sintesi:

Sintesi: La circolare fornisce, per chi vorra' utilizzare il bonifico bancario e postale come strumento per effettuare i versamenti nella tesoreria statale, chiarimenti sugli elementi da indicare nella disposizione di bonifico; sulla contabilizzazione dei bonifici da parte delle Tesorerie dello Stato; sulla restituzione di somme per versamenti non dovuti e sugli effetti liberatori della ricevuta del bonifico.

Testo:

Alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione
Ai titolari di conti correnti e contabilita' speciali di tesoreria
Alla Banca d'Italia
All'Associazione bancaria italiana
All'Unione delle province italiane
All'Associazione nazionale dei comuni d'Italia
A Poste Italiane S.p.A.
All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Agli Uffici centrali di bilancio
Alle ragionerie provinciali dello Stato

Con il decreto ministeriale 293/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2006 e' stato introdotto il bonifico bancario e postale come strumento per effettuare i versamenti nella tesoreria statale, che si aggiunge a quelli gia' previsti dall'art. 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni.

Pertanto il bonifico potra' essere utilizzato, a decorrere dal 19 giugno 2007, da tutti coloro che devono effettuare versamenti al Bilancio dello Stato o su altri conti di tesoreria, ad eccezione dei soggetti tenuti ad effettuarli attraverso girofondi di tesoreria. La Cassa depositi e prestiti potra' utilizzare il bonifico di tesoreria per effettuare pagamenti a favore di soggetti titolari di conti di tesoreria che non hanno aderito alla procedura R.I.D.

In attesa che vengano adottate nuove modalita' per i versamenti fiscali e contributivi dovuti dagli enti sottoposti alla normativa di testo unico (tabella A e B della legge n. 720/1984 e successive modifiche e integrazioni), tale strumento potra' essere utilizzato dai predetti Enti per versare i contributi all'INPDAP, nonche', fermo restando il criterio del prioritario utilizzo di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 279/1997, dagli enti sottoposti alla normativa di testo unico mista, per effettuare versamenti diretti al bilancio dello Stato o su altri conti di tesoreria, senza piu' l'obbligo di operare il girofondi.

Il bonifico di tesoreria puo' essere utilizzato anche per la costituzione di depositi provvisori e definitivi, purché' gli elementi che devono essere indicati per la loro costituzione siano compatibili con lo standard tecnico del bonifico.

1. Elementi da indicare nella disposizione di bonifico: per consentire la corretta finalizzazione delle somme, i soggetti che effettuano il versamento con il bonifico bancario o postale dovranno indicare, nella disposizione di bonifico, i seguenti elementi:

a) coordinate bancarie in formato IBAN, ove nelle posizioni dedicate a contenere le informazioni riferite all'ABI, al CAB e al numero di conto siano indicati i seguenti valori:

codice ABI valorizzato a 1000 (identificativo della Banca d'Italia;

codice CAB impostato a 3245 (identificativo della procedura "entrate" della tesoreria);

numero di conto definito in modo da individuare anche la tesoreria destinataria;

b) causale del versamento;

c) codice fiscale del versante;

d) eventuale codice versante.

In sede di esecuzione dei bonifici, le banche e Poste S.p.A. dovranno riportare nel campo informativo "INFO-BANCA-BANCA" gli elementi di cui ai precedenti punti da b) a d) nonché la data in cui il bonifico è stato disposto, secondo il seguente criterio posizionale, separati da un asterisco:

data dell'addebito sul conto del versante ovvero del versamento allo sportello (ggmmaa);

codice fiscale-partita IVA (su 16 posizioni);

causale del bonifico (49 posizioni);

codice versante (10 posizioni);

nome e cognome/ragione sociale del versante (26 posizioni) nei casi in cui l'ordinante del bonifico sia diverso dal versante.

Nessun onere è rimesso agli operatori circa la verifica dell'indicazione di tali elementi da parte dell'ordinante e della loro correttezza.

Nella disposizione di bonifico i versanti non dovranno indicare alcuna valuta per il beneficiario, in quanto le banche e Poste Italiane S.p.A. sono obbligate a riconoscere i fondi alla Banca d'Italia entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di versamento delle somme o di addebito del conto del debitore.

Per quanto concerne in particolare i conti di tesoreria unica di tabella A, in conseguenza della vigente normativa di tesoreria unica, l'IBAN attribuito al conto potrà essere utilizzato unicamente per effettuare bonifici che devono affluire sul sottoconto infruttifero, mentre i versamenti di somme costituenti entrate proprie dell'ente dovranno continuare ad essere effettuati a favore del tesoriere dell'ente stesso con i normali canali bancari.

Al fine di dare la massima diffusione dei predetti codici IBAN, lo scrivente provvederà a renderli disponibili sul proprio sito internet all'indirizzo www.rgs.mef.gov.it. Sotto la voce Bilancio, in allegato al quadro di classificazione delle entrate del bilancio dello Stato, saranno inseriti i codici IBAN relativi ai capitoli di bilancio, mentre nell'area finanza enti decentrati - Tesoreria informatica, quelli relativi ai conti di tesoreria. Inoltre ai titolari di conti di tesoreria verrà fornito, dalla Banca d'Italia, l'IBAN attribuito al proprio conto, con l'elaborato mensile di rendicontazione mod. 56 T.

Sempre al fine della maggiore diffusione delle informazioni, si invitano la Banca d'Italia, le banche e Poste S.p.A. a favorire la conoscenza del nuovo strumento di pagamento presso il pubblico che si reca ai propri sportelli.

2. Contabilizzazione dei bonifici da parte delle Tesorerie dello Stato.

Per i versamenti effettuati con bonifico non è richiesta la compilazione della distinta di versamento mod. 124 T.

I bonifici che recano la corretta indicazione del codice IBAN sono automaticamente contabilizzati dalle Tesorerie al bilancio dello Stato o nei conti di tesoreria degli altri enti creditori.

I bonifici che non possono essere finalizzati automaticamente a causa dell'errata indicazione dell'IBAN, sono contabilizzati sull'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria competente territorialmente, se individuata attraverso l'IBAN, o altrimenti presso la tesoreria di Roma succursale. La tesoreria competente effettua gli accertamenti necessari per la corretta finalizzazione delle somme.

Decorso il secondo mese successivo a quello in cui il bonifico è stato regolato, qualora non siano stati acquisiti elementi utili per la corretta imputazione del versamento, la Tesoreria competente costituisce un deposito provvisorio per "dubbia imputazione" ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Restituzione di somme per versamenti non dovuti.

Nel caso di bonifici effettuati per versamenti non dovuti, si riportano di seguito le indicazioni da seguire ai fini della restituzione delle somme, a seconda che trattasi di:

a) versamenti per i quali sono stati costituiti depositi provvisori per "dubbia imputazione";

b) bonifici non finalizzati e affluiti nelle contabilità speciali di cui al precedente punto 2;

c) bonifici già contabilizzati nel bilancio dello Stato o nei conti di tesoreria degli altri enti creditori.

La diversa condizione deve essere accertata dagli interessati presso la competente tesoreria.

Nel caso sub a), l'interessato deve rivolgere apposita istanza alla direzione provinciale dei servizi vari territorialmente competente indicando la modalita' di restituzione del deposito. Il predetto ufficio invia l'ordine di restituzione del deposito alla coesistente sezione di tesoreria che provvede alle operazioni di competenza.

Per le somme erroneamente versate ed affluite sulle contabilita' speciali di cui al punto b) l'interessato deve presentare la richiesta di restituzione alla competente sezione di tesoreria che vi provvede previa autorizzazione della ragioneria provinciale.

Nei casi di cui al punto sub c), se trattasi di somme affluite al bilancio dello Stato, l'interessato deve chiedere il rimborso all'amministrazione che le ha acquisite, che vi provvede con le modalita' previste per il pagamento delle spese dello Stato.

L'amministrazione competente per il rimborso delle somme versate in conto entrate del Ministero dell'economia e delle finanze (capo X) e' la direzione provinciale dei servizi vari.

In caso di somme versate in conto entrate a capi diversi dal capo X, se l'amministrazione competente non ha, nel proprio stato di previsione, l'apposito capitolo di spesa, la stessa amministrazione inoltra l'istanza di rimborso alla direzione provinciale dei servizi vari, affinche' vi provveda.

Se la somma e' invece affluita su un conto di tesoreria la restituzione va chiesta al titolare del conto.

La restituzione al versante delle somme puo' avvenire, a seconda della richiesta, mediante bonifico bancario o postale, ovvero con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia da spedire con "assicurata" all'indirizzo del richiedente.

Qualora l'intermediario effettui un versamento di importo non dovuto o di importo superiore a quanto dovuto, la procedura di rimborso deve essere attivata da quest'ultimo con le modalita' di cui sopra, producendo idonea documentazione alle amministrazioni competenti, e nessun adempimento e' richiesto al versante. In tal caso le somme sono restituite all'intermediario.

4. Effetti liberatori della ricevuta del bonifico.

La ricevuta del bonifico, o la diversa comunicazione prevista dal contratto di conto corrente, rilasciata dalle banche o da Poste, ha efficacia liberatoria per il debitore dalla data in cui e' stato effettuato il versamento agli sportelli bancari o postali, ovvero in cui l'importo e' stato addebitato sul conto del debitore. Tale data - che deve essere indicata in sede di esecuzione del bonifico nell'apposito campo informativo - viene riportata nei dati del versamento dalla tesoreria competente ad effettuare la contabilizzazione del bonifico.

Qualora il soggetto che effettua il versamento mediante bonifico si avvalga di strumenti telematici, puo' richiedere alla banca o a Poste, ove necessario e in aggiunta alla comunicazione prevista dal contratto disciplinante le disposizioni di pagamento tramite i predetti strumenti, ulteriore documentazione attestante l'avvenuto versamento.

A fronte di bonifici pervenuti per versamenti al bilancio dello Stato, le tesorerie stampano le relative quietanze che conservano agli atti. Non si fa luogo, invece, alla stampa di documenti di entrata per versamenti affluiti nei conti di tesoreria.

In caso di smarrimento della ricevuta di bonifico, il soggetto che ha effettuato il versamento puo' chiedere alla tesoreria competente che gli venga inviata la quietanza mod. 121 T. (per i versamenti affluiti al bilancio dello Stato) o l'attestazione di versamento per quelli accreditati su conti di tesoreria, comunicando il "Codice riferimento operazione" (CRO) o il "Numero di transazione" (TRN) o il bonifico o in mancanza ogni altro elemento utile ad identificarlo.

5. Adempimenti da parte delle Ragionerie provinciali dello Stato per i versamenti di pertinenza dei capitoli del capo X del bilancio dello Stato:

in attuazione dei commi 8 e 9 dell'art. 3 del decreto ministeriale citato in premessa, il flusso informatico dei versamenti relativi ai capitoli del capo X e' inviato dalla Banca d'Italia alla Ragioneria generale dello Stato, in uno con il flusso di tutti i versamenti di pertinenza del bilancio dello Stato. Le ragionerie provinciali, sulla base delle informazioni presenti nel sistema informativo della ragioneria generale dello Stato, effettuano i controlli di competenza e, per i versamenti relativi ai capitoli del capo X, inseriscono nel Sistema, ove previsto, il codice versante.

6. Indicazione del codice fiscale nei versamenti effettuati presso le tesorerie:

l'art. 2, commi 2 e 3, e l'art. 3, comma 1 del decreto in oggetto

estendono a tutti i versamenti effettuati presso le tesorerie l'obbligo di indicare il codice fiscale del soggetto versante, già previsto dall'art. 4-ter della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, per il versamento dei tributi da parte degli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica.

Il codice fiscale va indicato nella disposizione di bonifico, ovvero sui titoli di spesa emessi dalle amministrazioni, oppure sulle distinte mod. 124 T. o su altra documentazione prevista per i versamenti.

Le tesorerie riportano il codice fiscale del versante sui documenti di entrata emessi.

Le tesorerie si limitano a verificare l'esistenza del codice fiscale esclusivamente per i versamenti effettuati ai propri sportelli, respingendo quelli privi di tale codice.

Roma, 8 maggio 2007

Il ragioniere generale dello Stato: Canzio